



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Alessandria*

Prot. N. 7136/2020/Gab.

Alessandria, 27 marzo 2020

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Vice Sindaci dei Comuni di
ROCCA GRIMALDA
VOLPEDO

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
GAVI

Ai Sigg. Commissari Prefettizi
dei Comuni di
FRASSINELLO MONFERRATO
MONCESTINO

E, p.c.

Alla Provincia di
ALESSANDRIA

Alla Questura di
ALESSANDRIA

Al Comando Provinciale dei Carabinieri
ALESSANDRIA

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
ALESSANDRIA

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si fa seguito a precedente corrispondenza e si comunica che, con circolare n.19043 in data odierna il Ministero dell'Interno ha precisato che – alla luce delle disposizioni introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 (come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020), coordinate con le previsioni di cui al d.P.C.M. 11 marzo 2020, e in esito al confronto intervenuto in sede di gruppo di lavoro interministeriale attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Alessandria*

Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall'art. 1, lett.f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale *“è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni altra attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”*.

Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo.

Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento, resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO
(Montagna)